



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 35 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2010/336 CC NAS RG del 24.06.2010

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*

Visto il verbale di contestazione n.° 2010/336 CC NAS RG del 24.06.2010, ore 09,30, redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione amministrativa effettuata dal Mar. Ca. ARMATORE Vincenzo unitamente al Luogotenente FARACI Giuseppe, al M.llo Capo STURIALE Antonio e all'App. "S" FAZZINA Antonio (tutti appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), collaborati da personale del Dipartimento Veterinario ASP di Ragusa - Distretto di Modica, nel periodo compreso tra il **20 maggio ed il 24 giugno 2010**, presso la *stalla di sosta* della ditta "Eurobovini s.r.l.", con Cod. Az. **IT 006 RG A20**, sita in Modica, C.da Busita, via Nazionale Modica-Ispica, della quale risulta legale rappresentante e gerente della suddetta stalla di sosta il Sig. Petriglieri Raffaele, nato a Modica (RG) il 21.09.1962 ed ivi residente in via Nazionale Modica-Ispica, n.° 159;

Atteso che in seguito all'ispezione anzidetta è stata rilevata la violazione amministrativa prevista dall'art. 4 del Regolamento CE n.° 1760/2000, sanzionata dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs 29 gennaio 2004, n.° 58 per **"avere, nelle predette qualità, omissso di identificare correttamente animali della specie bovina, in quantità di numero 8 capi, come da elenco allegato che si intende parte integrante del presente verbale"**;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 1, comma 1, D. Lgs. n.° 58/04 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €.250,00 a €. 1.500,00 per ogni capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 4.000,00 (**corrispondente ad €. 500,00, pari al doppio del minimo della sanzione prevista moltiplicata per 8 capi**), da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 13.08.2010, ore 14,10 al Sig. PETRIGLIERI Raffaele nella qualità di legale rappresentante della *stalla di sosta* della Ditta "Eurobovini s.r.l.", cod. Az. **IT 006 RG A20**, sita in Modica, C.da Busita, via Nazionale Modica-Ispica, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 4.000,00 (€. 500,00 x 8 capi), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Atteso che il trasgressore, Sig. PETRIGLIERI Raffaele, nella qualità di legale rappresentante della *stalla di sosta* della ditta "Eurobovini s.r.l.", non ha presentato scritti difensivi, né ha fatto richiesta di audizione al Sindaco del Comune di Modica, quale allora Autorità Competente *pro tempore* così come confermato con nota prot. n.° 28477 del 20.6.2014 dal Settore Avvocatura del Comune medesimo;



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. PETRIGLIERI Raffaele, nella qualità sopra descritta il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura minore, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. PETRIGLIERI Raffaele, in premessa generalizzato, nella qualità di legale rappresentante della *stalla di sosta* della ditta "Eurobovini s.r.l." cod. Az. IT 006 RG A20, sita in Modica, C.da Busita, via Nazionale Modica-Ispica, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 4.800,00 (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20% e moltiplicato per ogni bovino oggetto della violazione)**

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 4.800,00 (€ 600,00 per 8 bovini);
Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;
Bolli € 16,00;

Per complessivi € 4.866,00 (euro quattromilaottocentosessantasei/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"**. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:



- al Sig. PETRIGLIERI Raffaele, nato a Modica il 21.09.1962 ed ivi residente in Via Nazionale Modica-Ispica n.° 159 nella qualità di legale rappresentante della *stalla di sosta* della ditta "Eurobovini s.r.l." cod. Az. IT 006 RG A20, sita in Modica, C.da Busita, via Nazionale Modica-Ispica;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 30 GIU. 2014

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92
Dott. Vito Amato